



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO**

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federico Bonato  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2798/2018** promossa da:

**PATRIZIA PIERGENTILI** (C.F. PRGPRZ65T69F419Y), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

**BANCA** [REDACTED]

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le conclusioni delle parti sono da intendere richiamate e trascritte.  
All'udienza del 09.12.2021 le parti concludevano come da relativo verbale.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi del 11.10.2018 la sig.a [REDACTED] conveniva innanzi questo Tribunale la Banca di [REDACTED] per ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo ipotecario repertorio n. 474929 racc. 36194 del 06.11.2007 e repertorio n. 28.600 racc. 19.256 del 17.06.2013 per l'applicazione di commissioni non previste e interessi anatocistici.

Parte attrice esponeva che in data 06.11.2007 aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile repertorio n. 474929 racc. 36194 con la Banca [REDACTED] per l'importo di euro 160.000,00 da restituire in 240 mesi; che veniva definito un tasso annuale nominale del 6.30% a decorrere dalla prima rata al tasso di interesse nominale annuo pari all'Euribor aumentato di un punto e mezzo; che avevano definito un tasso di mora in caso di ritardato pagamento pari a 4 punti percentuali in più del tasso oltre spese di commissione; che avevano convenuto l'erogazione di euro 100.000,00 alla estinzione delle passività Carivit spa, euro 30.000,00 ad esigenze di liquidità ed euro 30.000,00 alle spese per acquisto diritto di superficie dal Comune di Viterbo relativo al capannone oggetto di ipoteca; che le somme venivano in realtà distratte diversamente; che il contratto aveva avuto natura mista con oggetto la stipulazione di un mutuo da distrarsi in rate mensili da utilizzarsi per l'acquisto di strumenti finanziari

con costituzione di un pegno a favore della Banca sui titoli acquistati; ch il tasso di mora doveva considerarsi rientrante tra le componenti del tasso complessivo di interesse relativo al tasso soglia previsto dalla legge; che veniva effettuata una perizia in materia; che dalla perizia era emerso un tasso globale applicato fin dall'originale a tale contratto superiore al tasso soglia previsto dalla legge per i contratti di mutuo ipotecario; che doveva considerarsi sussistente sia un'usura oggettiva che un'usura soggettiva; che la sig.a P [REDACTED] aveva corrisposto alla Banca la somma di euro 102.650,13; che la sig.a P [REDACTED] aveva diritto alla restituzione della somma di euro 67.316,35 perché pagata in eccedenza; che in data 17.06.2013 aveva stipulato con la medesima Banca un nuovo contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 28.600 racc. 19.256 per la somma di euro 156.000,00; che non era stata iscritta ipoteca sugli immobili di proprietà di tale mutuo per una erronea registrazione del codice fiscale; che la sig.a P [REDACTED] aveva pagato le spese di trascrizione; che il mutuo non poteva essere considerato ipotecario; che era stato utilizzato interamente per coprire le passività pregresse; che su detto mutuo veniva indicato un tasso FLOOR pari al 5%; che dalla perizia era emerso un tasso di usura per il maggior indebitato di euro 12.178,79; che la sig.a P [REDACTED] aveva diritto al risarcimento dei danni subiti oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi in misura legale; che la Banca aveva iniziato una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della sig.a P [REDACTED] e delle [REDACTED] snc. La causa veniva iscritta al ruolo generale n. 2798/2018.

Banca [REDACTED] si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta in data 06.02.2019.

Parte convenuta sosteneva che l'atto di citazione doveva essere considerato nullo; che l'atto di citazione non era stato notificato al procuratore costituito; che la Banca aveva sempre tenuto in considerazione le esigenze della correntista; che era stato tentato un rientro parziale delle somme con la procedura RGE 200/2016; che il detto procedimento non aveva avuto gli effetti desiderati; che la domanda di parte attrice doveva essere considerata infondata.

Il Giudice, istruita la causa come in atti e disposta la CTU contabile, tratteneva la stessa in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 09.12.2021.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è stata proposta dalla sig.a [REDACTED] per ottenere la dichiarazione di nullità di due contratti stipulati con la Banca [REDACTED] (repertorio n. 474929 racc. 36194 del 06.11.2007 e repertorio n. 28.600 racc. 19.256 del 17.06.2013) data l'applicazione di commissioni non previste e interessi anatocistici.

Preliminarmente, deve considerarsi destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione agli atti oppositivi sollevata da parte convenuta. è sicuramente corretto affermare che l'atto di opposizione agli atti esecutivi è un atto derivante dal precetto prima e dal pignoramento poi; potendolo considerare, quindi, un "incidente interno" ad un processo esecutivo, la citazione, pena la nullità, dovrebbe essere effettuata al procuratore costituito nel domicilio dichiarato e non alla parte personalmente (Cass. 5 ottobre 2020 n. 21292). Tuttavia, è necessaria una precisazione: questo giudizio non è finalizzato all'adozione di provvedimenti non indilazionabili (come la sospensione dell'esecuzione), bensì alla trattazione del merito in senso proprio. Deve, quindi, essere considerato un vero ed autonomo processo di cognizione. La notificazione, in tal senso, può essere effettuata mediante la consegna al destinatario della copia conforme all'originale dell'atto, oppure al domicilio eletto. La citazione, notificata alla parte sostanziale, è, quindi, valida. In ogni caso, l'avvenuta costituzione della controparte, nonché l'attività difensiva svolta, hanno determinato la sanatoria dell'eventuale irregolarità della notifica (Cassaz.Civ. sez. I sent. 17521 del 3/09/'15).

Nel merito, l'opposizione è accolta perché fondata essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).

Nello specifico, dall'istruttoria ed in particolare dalla perizia del dott. [REDACTED] è emerso rispetto al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 6 novembre 2007, repertorio n. 474929, raccolta n. 36194, un valore TAEG applicato dall'Istituto di Credito non conforme alle pattuizioni contrattuali, nonché il superamento delle soglie di usura. In considerazione di quanto specificato a pag. 41 della perizia, è stato accertato il pagamento di interessi convenzionali pari ad Euro 37.879,92, oltre ad interessi di mora per Euro 675,23, per un totale complessivo di Euro 38.555,15.

Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 17 giugno 2013, repertorio n.28600, raccolta n.19256, il CTU ha verificato un superamento delle soglie di usura rispetto a quelle rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In considerazione della sussistenza di profili di usurarietà dei valori TAEG, è stato accertato il pagamento di interessi convenzionali pari ad Euro 9.230,43, oltre ad interessi di mora per Euro 990,53, per un totale complessivo di Euro 10.292,96.

Pertanto appare provata la esistenza dell'usura contestata dalla attrice nei confronti dei mutui in questione, con il conseguente diritto della stessa ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 48.848,12 come riconosciuto e determinato in perizia dal perito nella CTU disposta dal giudicante.

Infine, nulla può essere corrisposto per il danno morale quantificato in euro 50.000,00 da parte attrice. La domanda, infatti, non è stata né provata né dedotta nella fase istruttoria.

Le spese seguono la soccombenza.

#### PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta dalla sig. [REDACTED] ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- a. Accoglie la domanda di parte attrice e condanna Banca [REDACTED] alla restituzione di euro 48.848,12, oltre interessi
- b. Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite di parte attrice liquidate in euro 7.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu..

Viterbo, 4 aprile 2022

Il Giudice  
dott. Federico Bonato